

		CONTRATTO N. _____ di Rep. del __/__/____
	REPUBBLICA ITALIANA	
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
	REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CAMPANIA	Allegato 7B al
	DELLA GUARDIA DI FINANZA	Capitolato d'Oneri
	CONTRATTO in forma pubblico-amministrativa stipulato, a seguito di	Schema di
	procedura svolta mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della	contratto
	Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 55	Lotto n. 2
	del d.lgs. 50/2016, volta all'affidamento del "Servizio di pulizia e igiene	CIG 806049855F
	ambientale" delle Caserme della Guardia di Finanza del Comando	
	Regionale Basilicata. Lotto n. 2 – CIG 806049855F).	
	L'anno [_____] (_____), il giorno [_____] del mese di	
	_____, in Napoli, presso la sede del Reparto Tecnico	
	Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza (Codice	
	fiscale e Partita IVA 94194310630), alla Via Alcide De Gasperi, 4,	
	avanti a me Capitano della Guardia di Finanza Sergio Bergamasco,	
	nato a Torre Annunziata (NA) il 24 marzo 1968, designato con decreto	
	n. 9 in data 19 giugno 2019 a ricevere, quale Ufficiale Rogante, gli atti	
	in forma pubblica-amministrativa, a norma dell'art. 16 del R.D. 18	
	novembre 1923 n. 2440 e degli artt. 95 e 96 del R.D. 23 maggio 1924 n.	
	827, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti – me	
	consenziente, secondo quanto disposto dall'art. 48 della Legge 16	
	febbraio 1913 n. 89 (<i>"Ordinamento del notariato e degli archivi notarili"</i>)	
	– di comune accordo rinunciato, si sono costituiti in qualità di parti:	
	• il Maggiore della Guardia di Finanza Giuseppe Ferraro, nato a	
	Napoli (NA) il 1° dicembre 1981, domiciliato per l'incarico in Napoli, Via	
	1	

Alcide De Gasperi n. 4, il quale interviene in rappresentanza del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza, indicato anche nel prosieguo come «**Amministrazione**» o «**Stazione Appaltante**», in qualità di Capo Ufficio Amministrazione del suddetto Ente, in virtù dell'art. 97 del R.D. 23.05.1924 n. 827, dell'art. 6 del D.M. 14.12.2005, n. 292 e dell'art. 10 della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza 24.01.2006, n. 9000;

- il Sig. [_____], nato a [_____] il [_____], Codice fiscale [_____], domiciliato per la carica ove appresso, che interviene in questo Atto in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa [_____], con sede legale in [_____], Via [_____], n. [_____], capitale sociale di Euro [_____], codice fiscale e partita IVA [_____], iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [_____] al numero [_____], indicato anche nel prosieguo come «**Appaltatore**» o «**Esecutore**», aggiudicataria dell'appalto per il servizio di pulizia e igiene ambientale delle Caserme della Guardia di Finanza del Comando Regionale Campania.

(oppure nel caso in cui l'atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria)

- il Sig. [_____], nato a [_____] il [_____], Codice fiscale [_____], domiciliato per la carica ove appresso,

che interviene in questo Atto in qualità di procuratore speciale (o generale) dell'Impresa [____], con sede legale in [____], Via [____], n. [____], capitale sociale di Euro [____], codice fiscale e partita IVA [____], iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [____] al numero [____], indicato anche nel prosieguo come «**Appaltatore**» o «**Esecutore**», aggiudicataria dell'appalto per il servizio di pulizia e igiene ambientale delle Caserme della Guardia di Finanza del Comando Regionale Campania, in forza della procura speciale (o generale) repertorio numero [____] del [____], autenticata nella firma dal dott. [____], Notaio in [____], allegata in originale al presente "Atto" sotto la lettera "_____".

(oppure nel caso di ditta individuale)

- il Sig. [____], nato a [____] il [____], Codice fiscale [____], domiciliato per la carica ove appresso, che interviene in questo Atto in qualità di titolare della Ditta [____], con sede legale in [____], Via [____], n. [____], codice fiscale e partita IVA [____], iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [____] al numero [____], indicato anche nel prosieguo come «**Appaltatore**» o «**Esecutore**», aggiudicataria dell'appalto per il servizio di pulizia e igiene ambientale

delle Caserme della Guardia di Finanza del Comando Regionale

Campania.

(oppure nel caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese)

• il Sig. [_____], nato a

[_____] il [_____] , Codice fiscale

[_____] , domiciliato per la carica ove appresso,

che interviene in questo Atto in qualità di Legale Rappresentante

dell'Impresa [_____] , con sede legale in

[_____] , Via [_____] , n.

[_____] , capitale sociale di Euro [_____] , iscritta nel

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

[_____] al numero [_____] , codice

fiscale e partita IVA [_____] , mandataria del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra, oltre la stessa, le

seguenti mandanti:

[_____] , con sede legale in

[_____] , Via [_____] , n.

[_____] , capitale sociale di Euro [_____] , iscritta nel

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

[_____] al numero [_____] , codice

fiscale e partita IVA [_____] ;

[_____] , con sede legale in

[_____] , Via [_____] , n.

[_____] , capitale sociale di Euro [_____] , iscritta nel

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

[] al numero [], codice

fiscale e partita IVA [],

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal

notaio in [], dott. [],

repertorio n. [], indicato anche nel prosieguo come

«**Appaltatore**» o «**Esecutore**», aggiudicatario dell'appalto per il

servizio di pulizia e igiene ambientale delle Caserme della Guardia di

Finanza del Comando Regionale Campania.

(oppure nel caso di Consorzio)

• il Sig. [], nato a []

il [], Codice fiscale [],

domiciliato per la carica ove appresso, che interviene in questo Atto in

qualità di Legale Rappresentante del Consorzio

[], con sede legale in

[], Via [], n. [],

iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

[] al numero [], codice

fiscale e partita IVA [], per conto delle seguenti

imprese consorziate:

[], con sede legale in

[], Via [], n.

[], capitale sociale Euro [], iscritta nel

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

[] al numero [], codice

fiscale e partita IVA [];

[_____], con sede legale in

[_____], Via [_____], n.

[_____], capitale sociale Euro [_____], iscritta nel

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

[_____] al numero [_____], codice

fiscale e partita IVA [_____]

indicato anche nel prosieguo come «**Appaltatore**» o «**Esecutore**»,

aggiudicatario dell'appalto per il servizio di pulizia e igiene ambientale

delle Caserme della Guardia di Finanza del Comando Regionale

Campania.

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così

come previsto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si

applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e

quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I detti comparenti, aventi piena legittimazione alla stipula del contratto e

della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, convengono

e stipulano quanto segue.

Premesse:

a) a mezzo di determina a contrarre n. [] del [], adottata

dal Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia

di Finanza, la Stazione appaltante ha avviato una procedura da

svolgere mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica

Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 55 del d.lgs.

50/2016, volta all'affidamento del "servizio di pulizia e igiene

ambientale", suddivisa in due lotti territoriali, delle Caserme della

Guardia di Finanza del Comando Regionale Campania (Lotto 1) e del Comando Regionale Basilicata (Lotto 2) (da qui in poi, il «**Servizio**»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e nei relativi Capitolati, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico generato dal Sistema, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e in tutti gli allegati documentali;

b) gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito internet della Guardia di Finanza www.gdf.gov.it/bandi-di-gara;

c) a mezzo di Determina n. [] del [], adottata dal Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, la Stazione appaltante ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell'appalto, Lotto 2, in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. [] del [];

d) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;

e) la Stazione Appaltante ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCPass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore

dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo:

f) a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [] da [], sub n. [] per l'importo di Euro [], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore della Stazione Appaltante la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;

g) l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che l'Appaltatore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente contratto, con massimale pari a € [];

h) ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013 n. 98, la Stazione Appaltante ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. n. [] del [];

i) trattandosi di appalto specifico basato su un Sistema Dinamico di Acquisizione, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo;

j) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1) Valore giuridico delle premesse e degli allegati. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

Allegato “A”: Capitolato Tecnico generato dal Sistema;

Allegato “B”: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente il Dettaglio immobili e quantità e la Scheda delle prestazioni e frequenze;

l’Allegato “C”: Offerta Tecnica dell’Appaltatore;

l’Allegato “D”: Offerta Economica dell’Appaltatore;

l’Allegato “E”: Documento di valutazione dei rischi da interferenza;

l’Allegato “F”: Patto di Integrità.

Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Contratto, vengono sottoscritti in modalità elettronica, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti. I documenti di gara rilevabili dalla piattaforma Consip – Bando Istitutivo Consip del Sistema Dinamico di Acquisizione e relativi Capitolati, e Lettera di invito – nonché il Capitolato d’Oneri relativo all’appalto specifico e i relativi allegati minori di procedura, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante del presente Contratto.

Le disposizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Articolo 2) Oggetto del contratto. Il presente contratto ha per oggetto il “**Servizio di pulizia (ordinaria e periodica) delle Caserme della Guardia di Finanza del Comando Regionale Basilicata – Lotto n. 2 – CIG 806049855F**”, elencate nel **Dettaglio Immobili e quantità (Allegato “2B2”)** allegato al presente Contratto, per una superficie complessiva pari a **mq. 8.403,15**.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (**Allegato “2”**) allegato al presente Contratto.

Soggetto preposto all'esecuzione del contratto d'appalto (**Direttore dell'Esecuzione Contrattuale**) in nome e per conto della Stazione appaltante è il **Maresciallo Aiutante Giuseppe Coretti**, Capo Reparto Comando del Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, il quale verificherà la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Affidatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016,

garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs.

15 giugno 2015, n. 81.

Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nella Scheda delle frequenze delle prestazioni (**Allegato "2B"**) al presente Contratto.

Articolo 3) Durata del contratto. Il Servizio avrà una durata di 36 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di avvio delle attività da parte dell'Esecutore contrattuale, subordinatamente alla corretta esecuzione del periodo di prova (cd. Start Up) di cui al successivo paragrafo.

La Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi **dell'art. 106, comma 11, del Codice**, si riserva la facoltà, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (cosiddetta "proroga tecnica") il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di **6 (sei) mesi** e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto già sottoscritto dalla Stazione appaltante. In tal caso l'Esecutore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione appaltante, ai sensi **dell'art. 106, comma 11, del Codice**.

In tale ipotesi la cauzione prestata dall'Esecutore a garanzia delle

obbligazioni contrattuali dovrà essere proporzionalmente adeguata.

Periodo di prova (Fase di Start Up del servizio). Per i primi **90** (novanta) **giorni**, comunque computati nella durata complessiva, il servizio si intenderà conferito in prova al fine di consentire all'Amministrazione una valutazione ampia e complessiva rispetto al servizio offerto.

Al fine di garantire il raggiungimento dei livelli di servizio attesi, l'Esecutore dovrà predisporre, prima dell'inizio del servizio, un applicativo informatico per la gestione informatizzata del servizio con funzioni anche di **Customer Satisfaction**, in grado di consentire ai Reparti della Guardia di Finanza interessati di esprimere mensilmente una valutazione circa l'andamento del servizio, ed un piano di appositi controlli qualitativi.

Al termine del periodo di **Start Up**, il mancato raggiungimento di tutti i risultati gestionali del servizio, richiamati al punto **8 “Fase di START UP del servizio”** del Capitolato tecnico prestazionale – Edizione 2019, è da considerarsi inadempimento contrattuale. In tal caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente (ex art. 1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta con preavviso di 15 (quindici) giorni, inviata a mezzo pec.

In tal caso all'Esecutore spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti, a esclusione totale per gli stessi di ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Esecutore l'esecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente.

L'Amministrazione si riserva inoltre di procedere all'incameramento dell'intera cauzione definitiva, fatta salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 4) Condizioni e modalità di esecuzione del servizio. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico prestazionale – Edizione 2019, che regola lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Le attività di pulizia ordinaria e periodica, per tipologia di locali, con le relative frequenze sono indicate e dettagliate nelle "Schede dal n. 1 al n. 14" (Allegato n. 1).

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

L'Esecutore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e di terzi autorizzati.

L'Esecutore si impegna ad effettuare il servizio di che trattasi, con proprio personale, organizzazione di mezzi, risorse, attrezzature e materiali di consumo propri.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 5) Esecutività del contratto. Il presente contratto, vincolante

per l'Esecutore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 6) Importo contrattuale e revisione prezzi. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio (a corpo) indicato all'art. 3, per l'intera durata dell'appalto, è pari ad € [_____], di cui € [_____] per l'esecuzione dei servizi (canone mensile € _____ x mesi _____), ed € **700,00** per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge, pari ad € [_____], per un totale complessivo di € [_____], così scomposto:

a) per l'anno 2020 (Periodo _____ - _____ – mesi _____): euro _____ (canone mensile € _____ x mesi _____), oltre Iva nella misura di legge, pari ad € _____, per un totale complessivo di € _____;

b) per l'anno 2021 (Periodo _____ - _____ – mesi _____): euro _____ (canone mensile € _____ x mesi _____), oltre Iva nella misura di legge, pari ad € _____, per un totale complessivo di € _____;

c) per l'anno 2022 (Periodo gennaio-dicembre – mesi 12): euro _____ (canone mensile € _____ x mesi 12 + oneri per la sicurezza € 700,00), oltre Iva nella misura di legge, pari ad € _____, per un totale complessivo di € _____.

Si precisa che gli oneri di sicurezza pari ad € _____ IVA inclusa dovranno essere imputati sull'ultima fattura elettronica, ovvero quella

relativa al mese di dicembre 2022.

Il **corrispettivo mensile (a corpo)**, dovuto dall'Amministrazione all'Esecutore, per effetto del ribasso offerto in sede di gara del [_____%] sul prezzo a base d'asta di € 7.130,09, è pari ad € [_____,] oltre I.V.A. nella misura di legge, pari ad € [_____,] per un totale complessivo di € [_____,].

Il corrispettivo pattuito si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è comprensivo della prestazione della fornitura dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio.

Prestazioni di pulizia straordinaria. Sono gli interventi di pulizia non programmabili a carattere non continuativo da eseguirsi sia nelle aree previste sia in quelle non previste dal Capitolato tecnico prestazionale – Edizione 2019 “Schede dal n. 1 al n. 14 – Allegato n. 1” in occasione di: particolari ricorrenze, convegni, manifestazioni; trasferimenti e traslochi; ridistribuzione o ridefinizione dell'uso dei locali; opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; eventi impreveduti quali perdite di impianti idrici, igienico sanitari, allagamenti conseguenti ad eventi atmosferici, ecc..; altri eventi eccezionali.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Esecutore, per specifiche esigenze, l'esecuzione di prestazioni di **pulizia straordinaria**.

Per ogni attività straordinaria, l'Esecutore si impegna a fornire all'Amministrazione un preventivo dettagliato nel quale dovrà essere indicato: il tipo di servizio da effettuare, la struttura oggetto del servizio,

il numero di metri quadri complessivo dei locali da pulire, il costo unitario per metro quadro/mese e l'unità di personale da impiegare. Il costo unitario per metro quadro/mese è ottenuto dalla divisione fra l'importo del canone mensile offerto dall'Esecutore e il numero di metri quadri complessivo delle sedi oggetto dell'appalto al momento dell'indizione della gara, ovvero pari ad Euro _____ a mq. (canone mensile= € _____ diviso la superficie complessiva espressa in mq. oggetto dell'appalto= 8.403,37), oltre IVA ai sensi di legge. Detto prezzo al mq. si intende onnicomprensivo di ogni onere posto a carico dell'Esecutore. Il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di affidamento di prestazioni straordinarie è posticipato all'esecuzione delle prestazioni e previa emissione di una specifica fattura.

La presentazione del menzionato preventivo non vincola in nessun modo l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare, previa indagine di mercato, l'esecuzione degli interventi straordinari a ditte diverse dall'Esecutore senza che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa.

Revisione prezzi. Per il primo anno di validità del contratto, l'importo del canone mensile complessivo è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi. Detto corrispettivo potrà essere adeguato in aumento solo in misura corrispondente alle variazioni percentuali che si siano verificate nel costo della mano d'opera nel settore delle imprese di pulizia. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di

apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro **60 giorni** successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Esecutore richiede l'aumento, l'Amministrazione non riconoscerà l'adeguamento del prezzo. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi **dell'art. 106, del Codice**.

L'Amministrazione applica il sistema di Split Payment.

Si precisa che l'art. 1, co. 629, lett. b) della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità), ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17/ter, il quale prevede che, per la fornitura di beni e servizi effettuate nei confronti dello Stato, **l'IVA sarà versata direttamente a cura di questa Amministrazione in favore dell'Erario**, pertanto all'Esecutore sarà corrisposto solo l'imponibile.

Articolo 7) Modifiche e varianti del contratto durante il periodo di efficacia. Ai sensi **dell'art. 106, comma 12, del Codice**, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'Esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti del contratto sono regolate **dall'art. 106, del Codice**.

L'Esecutore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività

oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Esecutore se non sia stata approvata dalla Stazione appaltante.

Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Esecutore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 8) Orario di espletamento del servizio. Il servizio di pulizia dovrà essere espletato nei giorni feriali dal lunedì al sabato, indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 16.00. Gli orari di servizio saranno concordati con i Referenti di ogni singolo Comando utilizzatore del servizio al fine di individuare idonea fascia oraria tale da non intralciare il regolare andamento dell'attività di servizio, con particolare attenzione all'effettuazione degli interventi di pulizia presso locali tecnici, aree riservate e sicurezza dei dati. E' facoltà di ogni singolo Comando variare l'orario di fruizione del servizio previo comunicazione a mezzo pec all'Esecutore che dovrà accettare senza presentare eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi.

Articolo 9) Oneri a carico dell'Appaltatore e prodotti/attrezzature utilizzati. Il servizio dovrà essere svolto dall'Esecutore con i propri capitali, con propri mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'Impresa ed a suo rischio.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alla prestazione richiesta: scale, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga (lavapavimenti), mono spazzola (battiscopa elettrici), carrelli per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ecc.;

- materiale di pulizia: detergenti, disinfettanti, sanificanti, acido muriatico, cere, spruzzatori, scopettoni, pennelli, piumini, panni, scope, strofinacci, spugne, guanti, secchi, sacchi per il contenimento di rifiuti (*compresi i sacchetti per i cestini presenti negli uffici*).

Le operazioni di pulizia devono essere finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e confortevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'Amministrazione.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alla normativa vigente in Italia e nell'U.E. relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità". È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare di acido cloridrico ed ammoniacale. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CF/C). I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle concentrazioni appropriate indicate dai fabbricanti.

L'Esecutore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto del 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 142 del 20/06/2012, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*".

Articolo 10) Oneri a carico dell'Amministrazione. L'Amministrazione, compatibilmente con le proprie disponibilità, si impegna a mettere a disposizione dell'Esecutore i locali da adibire a deposito di materiali ed attrezzature in ciascuna struttura oggetto del presente appalto. La responsabilità dei locali è a totale carico dell'Esecutore.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per la fornitura di energia elettrica nonché l'acquisto dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, sapone per le mani, carta asciugamani).

Articolo 11) Raccolta rifiuti. Al termine del servizio i rifiuti devono essere trasportati, divisi seguendo il criterio differenziato in uso, nelle apposite aree di raccolta o nei cassonetti pubblici di raccolta messi a disposizione dell'Amministrazione.

Articolo 12) Interruzione del servizio per sciopero. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Esecutore sarà tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione e ai Comandi della Guardia di Finanza utilizzatori del servizio, in via preventiva e tempestiva, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo. In tal caso l'Esecutore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Esecutore verranno detratti dal corrispettivo contrattuale ovvero trasformati in prestazioni previo accordo tra il Rappresentante per l'Amministrazione di ogni singolo Comando della Guardia di Finanza utilizzatore del servizio e l'Esecutore.

Articolo 13) Referente dell'Esecutore. L'Esecutore dovrà procedere

all'individuazione di un Responsabile referente per l'appalto con compiti

di verifica e controllo del personale e delle prestazioni, il quale dovrà,

inoltre, essere costantemente reperibile per via telefonica anche oltre

l'orario di servizio. L'Esecutore, in attuazione a quanto stabilito nel

paragrafo 3 "Rappresentante per l'Appaltatrice" del Capitolato tecnico

prestazionale – Edizione 2019", indica come referente tecnico e

operativo da poter contattare per tutta la durata del contratto stesso, il

Sig. [_____], nato a [_____], il [_____] e

residente a [_____], in via [_____], n. [_____], tel.

[_____], fax [_____], cellulare [_____], posta

elettronica certificata [_____].

In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per

iscritto, all'Amministrazione il nominativo di un sostituto.

Articolo 14) Personale. L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con

personale dipendente dall'Esecutore. Ai sensi **dell'art. 50, del Codice**,

al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le

disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di

riassorbimento del personale. In particolare, l'Esecutore dovrà

procedere con l'assunzione del personale già utilizzato dalla precedente

impresa fornitrice del servizio, nonché alla garanzia delle condizioni

economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.

Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, l'Esecutore dovrà fornire

all'Amministrazione e ai Comandi della Guardia di Finanza utilizzatori

del servizio un elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto

con le relative qualifiche e livello economico e il numero delle ore giornaliere e settimanale, corredato da fotocopia di un valido documento di riconoscimento. L'Esecutore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato presso i vari Comandi della Guardia di Finanza utilizzatori del servizio. Il personale dovrà essere fisso e pertanto non potrà in alcun caso essere soggetto a rotazione o sostituzione senza averne data idonea comunicazione all'Amministrazione. L'Esecutore dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori.

Tenuto conto delle prestazioni richieste nelle allegate schede tecniche di intervento "Allegato n. 1", il personale dipendente dall'Esecutore dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

L'Esecutore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento all'Esecutore l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere osservate, come

disposto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il personale dell'Esecutore dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso ed igienico. La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Esecutore e la targhetta con il nome del dipendente e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzari, ecc...).

L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione in questo senso saranno impegnative per l'Esecutore che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Amministrazione. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dall'Amministrazione.

Tenuto anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, il personale in servizio dovrà vestire in modo uniforme e decoroso, e dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sono a completo carico dell'Esecutore la fornitura di: divise per il personale impiegato, tessere di riconoscimento e distintivi; materiale di protezione individuale contro gli infortuni.

L'Esecutore è responsabile, sia nei confronti dell'Amministrazione che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare, all'inizio ed al termine della giornata lavorativa, apposito registro predisposto da ogni singolo Comando fruitore del servizio ai fini del controllo degli accessi ai locali. Ciascun Comando fruitore del servizio fornirà al predetto personale dei pass o, qualora siano installate le apposite apparecchiature, dei badges elettronici, onde consentire l'accesso ai locali.

Articolo 15) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. L'Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi", alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il su indicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.

Gli obblighi relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al

comma precedente vincolano l'Esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

L'Amministrazione non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dall'Esecutore non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 30, comma 5, del Codice** in caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (di seguito D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'Esecutore, negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione proporrà, ai sensi **dell'art. 108, del Codice**, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Articolo 16) Obblighi di riservatezza. L'Esecutore ha l'obbligo di

mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente

contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di

riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti

attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque

anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o

divengano di pubblico dominio.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,

degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione

ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo

restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che

dovessero derivare all'Amministrazione.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 17 "trattamento dei

dati personali", l'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto

previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali Regolamento

UE 679/2016 e D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Ai dipendenti dell'Esecutore è fatto divieto di aprire cassetti o armadi,

maneggiare carte, di prendere visione di documenti

dell'Amministrazione lasciati su tavoli e scrivanie.

Il personale dipendente dell'Esecutore dovrà economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua e spegnere le luci non necessarie.

Articolo 17) Trattamento dei dati personali. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.qdf.gov.it.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 101/2018, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli

archivi elettronici e cartacei.

Articolo 18) Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di

manleva. L'Esecutore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Esecutore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore ha dichiarato di aver stipulato polizza n. [] del [], con la compagnia [], con decorrenza dal [] al [], per un massimale pari a:

- a) euro [], quale limite catastrofale per sinistro;
- b) euro [], quale limite per ogni persona danneggiata;
- c) euro [], quale limite per danni a cose e/o animali.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 19) Subappalto. L'Esecutore, conformemente a quanto

dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Esecutore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate **dall'art. 105, comma 13, del Codice**.

L'Esecutore si obbliga, ai sensi **dell'art. 105, comma 14, del Codice**, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi **dell'art. 105, comma 9, del Codice** resta inteso che la Stazione appaltante prima di procedere al pagamento del corrispettivo

acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell'Esecutore e del subappaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Esecutore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione **di cui all'art. 80, del Codice.**

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati **al comma 8, dell'art. 105, del Codice.**

L'Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengono accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante. In tal caso l'Esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Ai sensi **dell'art. 105, comma 19, del Codice** l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui **all'art. 105, del Codice**.

L'Esecutore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 20) Fatturazione e pagamenti. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 6, l'Esecutore dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura posticipata rispetto all'esecuzione del servizio, redatta secondo le norme fiscali in vigore.

La liquidazione della fattura avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

La fattura emessa dall'Esecutore, su base mensile, in modalità elettronica nel rispetto del D.M. n. 55/2013, dovrà, tra l'altro:

a) essere trasmessa tramite il Servizio di Interscambio (cd. SDI), al seguente indirizzo pz0200000p@pec.gdf.it;

b) essere intestata a: “**Comando Regionale Basilicata Guardia di Finanza – Distaccamento Amministrativo** (Codice fiscale **96078100763**), **Via della Meccanica n. 2, 85100 Potenza**”;

c) riportare:

- il codice univoco ufficio: **9EP2PQ**;
- il riferimento al presente contratto;
- il CIG (Codice Identificativo Gara) n. **806049855F**;
- il periodo di competenza;
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 (codice IBAN).

In caso di applicazione delle **penali**, di cui al successivo **articolo 25**, sarà facoltà dell’**Amministrazione** compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Gli importi relativi all’esecuzione di **prestazioni straordinarie** di cui al precedente **articolo 6** del presente contratto verranno fatturati separatamente.

L’importo delle predette fatture verrà corrisposto, a mezzo **bonifico postale on-line** e nel rigoroso rispetto della legge n. 136 del 13.08.2010, entro **60** (sessanta) **giorni** dalla data di presentazione della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1, co. 4, del Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, e bonificato sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore, presso l’Istituto [_____], filiale di

[_____], Agenzia [_____], IBAN [_____],

dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto dedicato sono:

- Sig. [_____], nato a [_____], il [_____],
Codice Fiscale n. [_____];

- Sig. [_____], nato a [_____], il [_____],
Codice Fiscale n. [_____].

Eventuali modifiche comunicate dall'Esecutore in relazione ai dati di cui ai precedenti periodi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

La cessazione e la decadenza all'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui

sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nel caso in cui a seguito delle verifiche effettuate emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti all'Esecutore, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e/o previdenziale. Qualora dall'acquisizione del nuovo DURC, l'Esecutore risulti posta in regola, l'Amministrazione provvederà al pagamento. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'Amministrazione potrà provvedere ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 per le inadempienze accertate. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso in cui il DURC risulti irregolare due volte consecutive, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto previa contestazione degli addebiti all'Esecutore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis, del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione

applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorché l'Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.

L'Esecutore dovrà fornire al momento dell'emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l'avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Esecutore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora l'Esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione che sarà inviata a mezzo pec dall'Amministrazione.

Articolo 21) Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Esecutore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

Con riferimento ai subcontratti, l'Esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui **all'art. 105, comma 2, del Codice**, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontracto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposta clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge. Resta inteso che la Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontracti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Esecutore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.A.C.).

Articolo 22) Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell'Esecutore del contratto disciplinate **all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del Codice**, è fatto divieto all'Esecutore di cedere a pena di nullità della cessione stessa.

L'Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse **all'art. 106, comma 13, del Codice**, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L'Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG 806049855F** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati all'Esecutore medesimo, riportando il **CIG 806049855F**.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'**art. 106, del Codice**.

In caso di inosservanza da parte dell'Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 23) Cauzione definitiva. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Esecutore ha depositato idonea cauzione definitiva, resa ai sensi dell'**art. 103, del Codice**, in favore della Stazione appaltante, avente n.

[_____], importo pari ad € _____ e validità dal

[_____] al [_____] , rilasciata in data [_____]

dalla [_____], con sede in

[_____], alla Via [_____], con sottoscrizione

autenticata dal Dott. [_____], Notaio in [_____].

La cauzione a garanzia dell'esecuzione prevede la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ., nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice

richiesta scritta della Stazione appaltante. La detta cauzione è estesa a

tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto

adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici

assunti dall'Esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista

l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la

Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione

per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data

dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e,

comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni

nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti

dall'**art. 103, del Codice.**

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo

consenso espresso in forma scritta della Stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante; ai sensi dell'**art. 103, comma 1, del Codice** in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 24) Penali e rilievi. La vigilanza del servizio compete all'Amministrazione, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il quale potrà all'uopo avvalersi di personale militare specificamente incaricato presso ciascun Comando fruitore del servizio. Ciascun Comando fruitore del servizio svolge il controllo sulla corretta esecuzione e lo esercita attraverso l'attività svolta dal Rappresentante dell'Amministrazione anche mediante l'apposito sistema informatico fornito dall'Esecutore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, saranno contestati all'Esecutore per iscritto, tramite pec, dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). L'Esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, a mezzo pec, le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 8 (otto) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione

stessa.

Qualora l'Amministrazione ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali, specificate e suddivise in base alla loro tipologia, indicate dal paragrafo 9 "Vigilanza e Penalità" del Capitolato tecnico prestazionale – Edizione 2019", cui si rinvia integralmente. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti dell'inadempimento.

Nel rispetto **dell'art. 53, comma 3, del D.M. n. 181 del 24 ottobre 2014** "Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza" e **dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice** (comma introdotto dall'art. 77 del D.Lgs. n. 56/2017) l'Amministrazione potrà applicare all'Esecutore penali sino a concorrenza massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; oltre la predetta misura, l'Amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.

L'Esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'Esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 25) Recesso. Ai sensi **dell'art. 109, del Codice** fermo

restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara (canone mensile), depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accertati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

L'Esecutore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e deve mettere i magazzini a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio a sue spese.

Articolo 26) Recesso per giusta causa. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il

direttore generale o il responsabile tecnico dell'Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto **dall'art. 80, del Codice**.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la Stazione appaltante potrà recedere in tutto in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore con PEC.

Nell'ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Articolo 27) Recesso ai sensi ex art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014. Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip S.p.A. o da altro soggetto

aggregatore di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 e del DPCM attuativo del 24 dicembre 2015, contenente condizioni economiche più vantaggiose per il Servizio oggetto di affidamento, la Stazione appaltante, in caso di mancato adeguamento da parte dell'Esecutore delle condizioni economiche offerte ai parametri Consip, recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite.

Articolo 28) Patto di Integrità. Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/2012 art. 1 comma 17 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione"), il contratto si intende automaticamente risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità (Allegato "E") al presente contratto.

Articolo 29) Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L'Esecutore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Esecutore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 30) Risoluzione. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107, del Codice, la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Esecutore. In tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Esecutore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con PEC nei seguenti casi:

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancato superamento del periodo di prova ovvero mancato raggiungimento, al termine del periodo di **Start Up**, delle condizioni richiamate al punto 8 "Fase di Start Up del servizio" del Capitolato tecnico prestazionale – Edizione 2019";
- qualora l'Esecutore, nel corso dello stesso anno, successivamente alla fase di **Start Up**, incorra in almeno 3 (tre) **diffide** per negligenze e/o inadempienze;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa

entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;

- mancata copertura assicurativa dei rischi, di cui al precedente articolo 18, in qualsiasi momento della durata del contratto, anche prorogata;

- nei casi di cui agli artt. 4 (condizioni e modalità di esecuzione del servizio); 15 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 16 (obblighi di riservatezza); 18 (responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva); 19 (subappalto); 21 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 22 (divieto di cessione del contratto – cessione del credito); 23 (cauzione definitiva); 24 (penali e rilievi); 28 (patto di integrità).

In caso di risoluzione l'Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Stazione appaltante.

Ai sensi **dell'art. 110, del Codice**, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 31) Fallimento dell'Esecutore o morte del titolare. Il fallimento dell'Esecutore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Esecutore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione

appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero di recedere dal contratto.

Qualora l'Esecutore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, la Stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo di altre imprese mandanti.

Ai sensi **dell'art. 110, del Codice**, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 32) Accordo bonario e foro di competenza. Ai sensi **dell'art. 206, del Codice**, le disposizioni di cui **all'art. 205, del Codice** si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva delle stesse, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Esecutore, non risolte con l'accordo bonario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Articolo 33) Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto **dell'art. 32, comma 14, del Codice** e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Articolo 34) Rimborso spese di pubblicazione. Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione (articolo 5, d.m. 2 dicembre 2016).

Le spese in argomento ammontano complessivamente ad € [_____].

Tale importo dovrà essere rimborsato alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione, ovvero entro il [_____], mediante bonifico bancario o postale utilizzando il codice IBAN IT 71 Q076 0103 4000 0001 5062 821.

Il bonifico dovrà riportare la causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG **806049855F**".

Articolo 35) Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche

all'Esecutore. L'Esecutore elegge domicilio in [_____],
via [_____], n. [_____], c.a.p. [_____],
tel. [_____], fax [_____],
p.e.c. [_____].

A tale recapito verranno dirette tutte le comunicazioni e tutti gli atti di qualsiasi natura relativi al presente contratto.

L'Esecutore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione s'intendono a carico dell'Esecutore stesso tutte le conseguenze che possano derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.

Articolo 36) Conclusioni. Il presente contratto, composto da n. _____ pagine, letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

Il Capo Ufficio Amministrazione

Maggiore Giuseppe FERRARO

Codice fiscale: [_____]

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs. n. 81/2005 s.m.i.

Ente Certificatore: [_____]

Validità: dal [] al []

Firma digitale n. []

Per l'Esecutore “ ”

Il Legale Rappresentante

Sig. []

Codice fiscale: []

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs. n. 81/2005 s.m.i.

Ente Certificatore: []

Validità: dal [] al []

Firma digitale n. []

L'Ufficiale Rogante

Cap. Sergio Bergamasco

Codice fiscale: []

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs. n. 81/2005 s.m.i.

Ente Certificatore: []

Validità: dal [] al []

Firma digitale n. []

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile,

l'Esecutore dichiara di avere preso visione e di accettare

espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del

Contratto: Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

Per l'Esecutore “ ”

Il Legale Rappresentante

Sig. []

Codice fiscale: [_____]

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs. n. 81/2005 s.m.i.

Ente Certificatore: [_____]

Validità: dal [_____] al [_____]

Firma digitale n. [_____]

In ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019/2021” elaborato dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Pianificazione Strategica e Controllo, che prevede l’adozione dei Patti di Integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie ai sensi del P.N.A., l’Esecutore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel “Patto di integrità”, allegato al presente atto. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.